

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del lago Mescà ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) riveste notevole interesse pubblico perché costituisce un singolare ambito di grande valore paesaggistico ed ambientale, per le particolari connotazioni geomorfologiche e vegetazionali che lo caratterizzano. Lo sperone montuoso, compreso tra le due valli confluenti del torrente Liocca e del rio Passatore, offre a chi percorre la strada proveniente dal capoluogo comunale e diretta a Succiso, lo spettacolo dei verdi declini boscosi, al di sopra dei quali trovasi il piccolo altopiano torbiero del Mescà, lago relitto, di origine glaciale, in avanzata fase di colmamento, che conserva nei suoi strati di torba la storia di migliaia di anni di vicende climatiche, succedutesi in quest'angolo di Appennino e oggi ricostruibili mediante avanzati metodi scientifici.

Nella conca glaciale sono evidenti le importantissime tracce della morfogenesi, quali le morene recessionali, gli imponenti massi erratici, le rocce esarate; vi sono stati peraltro rinvenuti manufatti preistorici attribuibili al mesolitico, verosimile testimonianza di un'antica antropizzazione, peraltro singolare a questa altitudine.

Le comunità faunistiche e floristiche, che si sono costituite insediandosi nell'ampia conca e nel circostante bacino, sono il frutto di una successione biologica relativamente poco disturbata e, per questo, di primario interesse scientifico, in particolare le biocenosi planetoniche e bentoniche installate nelle fosse d'acqua residue del lago-torbiera, rappresentano un importantissimo campo di studio per i naturalisti, per la unicità del biotopo, in ambito per lo meno provinciale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che, pertanto, è necessario ed

urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la zona è stata particolarmente curata dal Corpo forestale dello Stato, che vi ha in parte attuato l'avviamento della faggeta ad alto fusto, gettando così le premesse per una ulteriore valorizzazione boschiva dell'area; tale area rientra nella carta delle zone di interesse naturalistico dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia.

La proposta avanzata è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di costruzione di impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di ampliamento edilizio del centro di Varvillia a scopo turistico-residenziale.

La soprintendenza ha inoltre riferito che per la spiccata vocazione ambientale-naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteri di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago Mescà che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del lago Mescà sito nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Passatore con il torrente Liocca: rio Passatore fino al punto quotato 1373, poi retta di minima distanza con il confine comunale Ramiseto-Collegna verso sud-est, poi il medesimo confine fino al limite della tavoletta, il medesimo

verso ovest, poi la cresta rocciosa verso nord-ovest, un tratto della curva di livello da 1400 metri, poi il rio Ramiseto, il torrente Liocca fino alla confluenza del rio Passatore.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del borgo di Cecciola, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: l'area comprende il borgo di Cecciola nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché il borgo di Cecciola è situato nel cuore dell'Appennino Reggiano, sul versamento occidentale del monte Lungo, alla destra del torrente Liocca, in prossimità della sua confluenza nel fiume Enza, in un contesto ambientale di rilevante interesse paesaggistico.

Lo si incontra attualmente risalendo la Val d'Enza a monte di Vetto, dopo aver toccato altri antichi borghi di montagna che conservando in parte il peculiare carattere originario con muratura e coperture in pietra.

Cecciola è, dal punto di vista storico-ambientale, il più significativo borgo dell'Appennino Reggiano; il nucleo urbano conserva essenzialmente aspetti dell'originale « paesaggio architettonico » montanaro, carat-

terizzato da numerosi sottopassi ad arco, corti selciate e loggiati, legati, tra loro da un fitto intreccio di stretti vicoli.

All'interno del borgo sono ancora presenti numerosi antichi fabbricati di elevato interesse storico-tipologico, ricchi di elementi architettonici in pietra di squisita fattura, quali portali, finestre e targhe devozionali finemente scolpite e risalenti ai secoli XVI-XVII.

Il manto di copertura in lastre di pietra, che ancora oggi caratterizza le falde dei tetti di gran parte del fabbricato, nonché l'integrità del perimetro urbano, che non è stato fino ad oggi pesantemente alterato da nuove costruzioni, accentuano il pregio paesistico di Cecciola. I profili architettonici si inseriscono infatti equilibratamente nel contesto ambientale riprendendone le aspre forme naturali, mentre una fitta maglia di appezzamenti coltivati, delimitate da siepi confinarie, fa da splendida cornice a tutto l'abitato.

Il tutto risulta godibile da numerosi tratti di strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto, è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numero 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che:

in tale territorio la normativa vigente non salvaguarda esaurientemente l'attuale immagine del borgo e del suo contesto con conseguente gravissima alterazione dei caratteri peculiari del bellissimo borgo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il borgo Cecciola nel comune di Ramiseto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;